SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 marzo 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (21A01967) *Pag.* 1

ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. (21A01968) *Pag.* 2

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 13 febbraio 2021.

Adozione delle tariffe per i servizi resi del Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239. (21A01768) *Pag.* 4

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 gennaio 2021.

Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quinto elenco. (21A01758) *Pag.* 6

DECRETO 10 febbraio 2021.

Individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2020 a settembre 2020 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2020. (21A01759). *Pag.* 8

DECRETO 17 marzo 2021.

Autorizzazione al Laboratorio Chimico Nuorese S.r.l.s., in Nuoro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (21A01769) *Pag.* 10

DECRETO 17 marzo 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., in Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (21A01770). *Pag.* 11

DECRETO 17 marzo 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., in Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (21A01771). *Pag.* 12

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 16 marzo 2021.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Everest», in Milano. (21A01735). *Pag.* 14

DECRETO 16 marzo 2021.

Scioglimento della «Domus Roma gestioni immobiliari società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (21A01755) *Pag.* 15

DECRETO 16 marzo 2021.

Scioglimento della «C.D. Fusti - società cooperativa in liquidazione», in Modugno e nomina del commissario liquidatore. (21A01756). *Pag.* 16

DECRETO 16 marzo 2021.

Scioglimento della «DE.AN società cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore. (21A01757). *Pag.* 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità garante della concorrenza e del mercato

DELIBERA 23 febbraio 2021.

Contributo oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021. (Provvedimento n. 28599). (21A01761). *Pag.* 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Atorvastatina Egis». (21A01621). *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coumadin». (21A01622). *Pag.* 19

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dealgic». (21A01623) *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimofree». (21A01624) *Pag.* 20

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alvesco». (21A01625). *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Catapresan». (21A01626) *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocaltrol». (21A01627) *Pag.* 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Alter» (21A01628). *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina EG» (21A01629) *Pag.* 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Ratiopharm» (21A01630). *Pag.* 22

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina S.A.L.F.». (21A01701) *Pag.* 23

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Cambio di denominazione del vice consolato onorario in Port Elizabeth (Sud Africa). (21A01766) . *Pag.* 23

Soppressione del consolato onorario in Lautoka (Isole Figi) con contestuale istituzione del consolato onorario in Suva (Isole Figi). (21A01767) *Pag.* 23

Ministero dell'interno

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita della SS. Vergine del Carmelo, in Montescaglioso. (21A01722). *Pag.* 24

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione clericale pubblica di fedeli «Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori», in Rizziconi. (21A01723). *Pag.* 24

Accertamento del fine prevalente di culto della «Confraternita Maria Santissima dell'Arco», in Siderno Superiore. (21A01724) *Pag.* 24

Ministero della giustizia

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - secondo quadrimestre 2021 (21A01812). *Pag.* 24

Ministero ella transizione ecologica

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società Raffineria di Milazzo S.C.p.a., sita nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela. (21A01784) . . *Pag.* 24

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società Raffineria di Ancona S.p.a., sita nel Comune di Falconara Marittima. (21A01785). *Pag.* 24

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Cirdan Fiduciaria s.r.l.», in Borgolavezzaro. (21A01734) *Pag.* 25

Rivalutazione dei contributi dovuti agli operatori postali per l'anno 2021. (21A01811). *Pag.* 25



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale «Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilità di reiterazione»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 45, dal quale risulta che «i dati di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione» e che «anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità» permane «la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità»;

Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia, si evince che le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e la Provincia autonoma di Trento presentano un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che sussistono per le suddette regioni e per la Provincia autonoma di Trento le condizioni di cui all'art. 1, comma 2 del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e che pertanto è necessario reiterare, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione, le misure di cui alle citate ordinanze 12 marzo 2021 e 13 marzo 2021, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e per la Provincia autonoma di Trento;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e della Provincia autonoma di Trento;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate:

a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021;

b) per la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento, l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, richiamata in premessa, è rinnovata fino al 6 aprile 2021.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 703

21A01967

ORDINANZA 26 marzo 2021.

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q)*, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1, commi 16-*bis* e seguenti;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nei termini della sua efficacia, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, unitamente all'allegato report n. 45, dal quale, risulta - all'esito del monitoraggio dei dati epidemiologici in coerenza con il citato documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale» - che «Tredici Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, una Regione (Valle d'Aosta) ha un Rt compatibile con uno scenario di tipo 4, un'altra (Calabria) compatibile con uno scenario di tipo 3»;

Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia risulta altresì che le Regioni Calabria e Valle d'Aosta presentano un'incidenza superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti ed un livello di rischio moderato ad alta probabilità di progressione;

Visto il verbale della seduta straordinaria della Cabina di regia del 26 marzo 2021, dal quale si evince che «la Regione Toscana ha fornito una rettifica del dato raccolto nell'ambito della sorveglianza di dati aggregati coordinata dallo stesso dicastero con inserimento di un numero maggiore di nuovi casi incidenti nella settimana 19-25 marzo 2021. Sebbene tale inserimento non modifichi l'incidenza settimanale a livello nazionale, questo impatta sull'incidenza regionale per cui risulta una incidenza settimanale pari a 251 casi per 100.000 abitanti»;



Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, commi 16-*quater* e 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 relativamente alle Regioni Calabria e Valle d'Aosta ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 relativamente alla Regione Toscana ai fini dell'applicazione delle misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate, alle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2021

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 704

21A01968

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 febbraio 2021.

Adozione delle tariffe per i servizi resi del Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;

Visto, in particolare, l'art. 35, commi 5 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che gli oneri relativi alle attività di cui all'art. 6, comma 2, 7, 11, 31, 32 e 33 sono a carico dei richiedenti, e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le relative tariffe, nonché i termini, i criteri di riparto, e le modalità di versamento delle medesime tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio;

Visto, inoltre, l'art. 35, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le tariffe spettanti per le attività di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, svolte, su istanza di parte, dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Tariffe e criteri di riparto

1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 sono a carico dei richiedenti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I.

2. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni due anni. L'aggiornamento assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attività.

3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui all'art. 1.

Art. 3.

Termini e modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività di cui all'art. 1 è effettuato, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento è specificato:

a) il riferimento all'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, a seconda della tipologia di prestazione richiesta, agli articoli 7, 11, 31, 32 o 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 1 dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, in premessa richiamato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 13 febbraio 2021

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DE MICHELI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 732

ALLEGATO *I*

(articolo 2)

TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 11, 31, 32 E 33 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 2017, N. 239:

Autorizzazioni di cui agli artt. 7 e 11	Tariffa	275,22
Autorizzazioni di cui agli artt. 31 e 32	Tariffa	511,99
Autorizzazione di cui all'art. 33	Tariffa	242,57
Interventi presso laboratori tecnici di cui agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 2 (eventuale ed aggiuntiva)	Tariffa	524,82

21A01768

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2021.

Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quinto elenco.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORSTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalità di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, che aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 8978 dell'8 dicembre 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, registrato presso la Corte dei conti il 29 aprile 2020, n. 257 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 maggio 2020, n 124, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 (di seguito PGRA) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210 recante individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - primo elenco, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020, reg. n. 123 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486 recante individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, dei costi di ripristino delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - secondo elenco nonché integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, reg. n. 175 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2020, n. 5647 di individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole e zootecniche, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - terzo elenco e di rettifica e integrazione del decreto 30 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2020, reg. n. 567 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021184 recante individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - quarto elenco, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020, reg. n. 745 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 agosto 2020, n. 206;

Visto il decreto dell'Autorità di gestione del PSRN del 22 novembre 2017, n. 29966, con il quale è stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi;

Vista la nota di rettifica ISMEA del 16 ottobre 2020, prot. n. 9246324, relativa ai prezzi massimi 2020 del radicchio di Treviso e delle uve per Carignano del Sulcis;

Vista la comunicazione del 2 novembre 2020, assunta al prot. n. 9290800 del 4 novembre 2020, con la quale ISMEA ha trasmesso i prezzi medi di mercato di ulteriori produzioni agricole, calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 4 novembre 2020, prot. n. 9290699;

Ritenuto necessario approvare un quinto elenco di prezzi unitari massimi riguardante ulteriori produzioni vegetali inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020;

Decreta:

Art. 1.

Prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020

1. I prezzi unitari massimi relativi ai prodotti radicchio di Treviso Igp e uva Doc «Carignano del Sulcis», utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it).

Roma, 13 gennaio 2021

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 131

ALLEGATO *1*

INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI MASSIMI PER L'ANNO 2020

Ortaggi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
05	D28	RADICCHIO	TREVISO PRECOCE IGP	4193	€/100 kg	106,28
05	D28	RADICCHIO	TREVISO TARDIVO IGP	4194	€/100 kg	327,67

Uva da vino

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2020
20	H80	UVA DA VINO DOP	UVE PER CARIGNANO DEL SULCIS - (ROSSO)	2510	€/100 kg	143,33

21A01758

DECRETO 10 febbraio 2021.

Individuazione dei prezzi di mercato del periodo da luglio 2020 a settembre 2020 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che al comma 3 prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato da ultimo, dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il capo III, riguardante la gestione del rischio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 15 maggio 2020, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 e, in particolare, l'art. 3 - Combinazioni di rischi assicurabili, ai sensi del quale le polizze assicurative possono avere anche carattere sperimentale;

Visto l'allegato 4 del decreto 8 aprile 2020 citato, ai sensi del quale sono assicurabili con polizze sperimentali le produzioni di frumento duro generico (codice H10) e di frumento tenero generico (codice H11) a copertura anche del rischio prezzo a garanzia del ricavo, la cui riduzione è calcolata quale differenza tra il prezzo di mercato, determinato dall'ISMEA con riferimento al terzo trimestre dell'anno di raccolta del prodotto assicurato, e il prezzo determinato ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210 recante individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, determinati ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - primo elenco, tra cui il prezzo dei prodotti H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020, reg. n. 123 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300 che, da ultimo e in attuazione del decreto 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Esaminata la nota del 3 novembre 2020, con la quale l'Ismea ha trasmesso i prezzi medi nazionali relativi al periodo luglio - settembre 2020 per i prodotti con codice H10 Frumento duro e H11 Frumento tenero;

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione dei prezzi di mercato medi nazionali del frumento rilevati nel periodo luglio - settembre 2020, determinati da Ismea, al fine di consentire per l'anno 2020 il calcolo della riduzione di prezzo sulle polizze sperimentali a copertura dei ricavi, di cui al decreto 8 aprile 2020 citato;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione prezzi di mercato medi nazionali relativi al periodo luglio - settembre 2020 dei prodotti con codice H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero

1. Sono approvati i prezzi di mercato medi nazionali dei prodotti H10 - Frumento duro e H11 - Frumento tenero relativi al periodo luglio - settembre 2020, per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevolate con polizze sperimentali sui ricavi per l'anno 2020, riportati all'allegato 1 al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2021

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 130

ALLEGATO *1*

Tabella prezzi frumento duro e tenero nel periodo luglio - settembre 2020 e confronto con triennio precedente (prezzi €/100 kg, IVA esclusa)

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Prezzi €/100 kg		
					Lug - Set 2020	Triennio 2017/2019	Var. %
IT	H10	Frumento duro	Generico	1	24,16	20,32	18,9 %
IT	H11	Frumento tenero	Generico	2	18,23	18,90	-3,5 %

21A01759

DECRETO 17 marzo 2021.

Autorizzazione al Laboratorio Chimico Nuorese S.r.l.s., in Nuoro, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'UCB l'8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 24 febbraio 2021 dal Laboratorio Chimico Nuorese S.r.l.s., ubicato in Nuoro, via Mughina n. 121, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 novembre 2020 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio Chimico Nuorese S.r.l.s., ubicato in Nuoro, via Mughina n. 121, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Laura Brundu.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 marzo 2023 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio Chimico Nuorese S.r.l.s. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità volatile/*Volatile acid content*	OIV-MA-AS313-02 R2015
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/*Total alcoholic strength by volume (calculation)*	OIV-MA-AS312-01A Met 4B R2016 + OIV-MA-AS311-02 R2009 + OIV-MA-AS2-03B R2012
Titolo alcolometrico volumico/*Alcoholic strength by volume*	OIV-MA-AS312-01A Met 4B R2016
Acidità totale/*Total acidity*	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Densità relativa 20°C/*Relative density at 20°C*, Massa volumica a 20°C/*Specific gravity at 20°C*	OIV-MA-AS2-01A cap 5 R2012
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/*Free sulphur dioxide*	OIV-MA-AS323-04A1 R2018
Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/*Total Sulphur dioxide*	OIV-MA-AS323-04A2 R2018
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/*Sugar free extract (calculation) except Sucrose*, Estratto non riduttore (da calcolo)/*Sugar free extract (calculation)*, Estratto senza zuccheri (da calcolo)/*Sugar free extract (calculation)*	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-03 R2016
Estratto secco totale/*Total dry matter*	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/*Fructose*, Glucosio/*Glucose*, Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)/*Potential alcoholic strength by volume (calculation)*	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

21A01769

DECRETO 17 marzo 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., in Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 6 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 43 del 21 febbraio 2017 con il quale al laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., ubicato in Palermo, viale delle Magnolie n. 32/A, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 febbraio 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 febbraio 2021 l'accreditamento relativamente

alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation;*

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., ubicato in Palermo, viale delle Magnolie n. 32/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 febbraio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi/Free fatty acids (0,20-4,00% ac. oleico)	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg. UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L2020 28/07/2016 All I
Numero di perossidi/ Peroxide valute (2,0-30,0 meq/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg. UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All

21A01770

DECRETO 17 marzo 2021.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., in Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 6 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 21 febbraio 2017 con il quale il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., ubicato in Palermo, viale delle magnolie n. 32/a, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 febbraio 2021;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 febbraio 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation;*

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., ubicato in Palermo, viale delle Magnolie n. 32/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 3 febbraio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Vitis Lab Genova di Liberti Stefano s.a.s., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

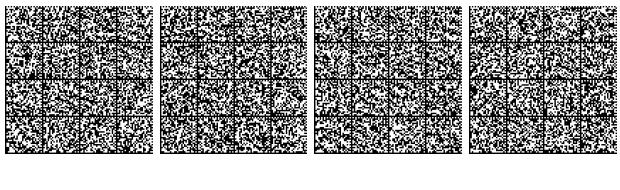
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI



ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ceneri/Ash (0,80 - 5,00 g/l)	OIV - OENO 58/2000
Acidità totale/Total acidity (3,00-15,00 g/l ac. tart.)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (0,10-1,50 g/l ac.Acetico)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Alcalinità delle ceneri/Alkalinity of ash (8,0-50,0 meq/l)	OIV-MA-AS2-05 R2009
Anioni/Anions : Cloruri/Chloride (20 - 1000 mg/l NaCl)	OIV-MA-AS321-02 R2009
Anioni/Anions : Solfati/Sulphates (100 - 1000 mg/l K2SO4)	OIV-MA-AS321-05A R2009
Ceneri/Ash (0,80-5,00 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Densità relativa 20°C/Relative density at 20°C, Massa volumica a 20°C/Specific gravity at 20°C (0,97300-1,06000)	OIV-MA-AS2-01A cap 6 R2012
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera)/Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale)/Total Sulphur dioxide (libera <50 mg/l;totale < 200mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto secco totale/Total dry matter (10,00-220,0 gr/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
pH/pH (2,80-4,50 upH)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (8,00-20,00%vol)	OIV-MA-AS312-01A Met 4C R2016

21A01771

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 marzo 2021.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Everest», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale n. 47/SGC/2020 del 18 settembre 2020, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa «Everest», con sede in Milano - codice fiscale n. 10292120960, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina del dott. Giuseppe Sagone quale commissario governativo;

Vista la richiesta di proroga della gestione commissariale formulata dal commissario governativo in data 15 marzo 2021, nella quale sono state in particolare evidenziate le difficoltà incontrate nei contatti con i componenti dell'organo amministrativo revocato e nel reperimento della documentazione contabile, onde poter verificare l'effettiva possibilità di un ritorno *in bonis* della cooperativa;

Tenuto conto che, come precisato nella predetta istanza, il commissario governativo si è trovato nell'impossibilità di convocare l'assemblea dei soci prima della scadenza del mandato commissariale e che la stessa è fissata per il giorno 23 marzo 2021;

Rilevata la necessità di disporre una breve proroga della gestione commissariale, considerate le oggettive difficoltà riscontrate nella fattispecie, al fine di consentire al commissario governativo di portare pertanto a compimento il proprio mandato;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa Everest, con sede in Milano - codice fiscale n. 10292120960, è prorogata fino al 18 aprile 2021.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sagone, nato a San Cataldo (CL) il 7 maggio 1965 - c.f. SGNGPP65E07H792Q, con domicilio professionale in via G. Marradi n. 1 - 20123 Milano, è confermato nella carica di commissario governativo della suddetta società cooperativa fino alla data del 18 aprile 2021.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01735

DECRETO 16 marzo 2021.

Scioglimento della «Domus Roma gestioni immobiliari società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico per il quale era stata costituita e che i soci non hanno mai partecipato ad uno scambio mutualistico;

Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del

direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Domus Roma gestioni immobiliari società cooperativa in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale n. 10686701003), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Daniela Lenti, nata a Manduria (TA) il 9 febbraio 1974 (codice fiscale LNTDNL74B49E882R), e domiciliata in Roma, piazza Anco Marzio n. 25.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01755

DECRETO 16 marzo 2021.

Scioglimento della «C.D. Fusti - società cooperativa in liquidazione», in Modugno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Viste le risultanze della mancata revisione e del verbale di supplemento di verifica, effettuati dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane, relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che in data 24 maggio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che in data 23 settembre 2020, presso l'ufficio di segreteria del direttore generale, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, e che da tale operazione è risultata l'individuazione del nominativo dell'avv. Elisabetta Cassizzi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.D. Fusti - società cooperativa in liquidazione», con sede in Modugno (BA) (codice fiscale n. 07378390723), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elisabetta Cassizzi, nata a Bari (BA) il 15 ottobre 1976 (codice fiscale CSSLBT76R55A662K) ed ivi domiciliata in viale J.F. Kennedy n. 72.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01756

DECRETO 16 marzo 2021.

Scioglimento della «DE.AN società cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della mancata revisione relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente è sprovvisto di posta elettronica certificata, è stata restituita al mittente con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che quindi la cooperativa è irreperibile, condizione che risulta immutata ad oggi;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DE.AN società cooperativa» con sede in Alessandria (codice fiscale n. 02491900060), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Maccarrone, nato a Barletta (BT) il 26 agosto 1970 (codice fiscale MCCMRA70M66A669N), domiciliata in Casale Monferrato (AL), Salita Sant'Anna, n. 83.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 marzo 2021

Il direttore generale: SCARPONI

21A01757

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 23 febbraio 2021.

Contributo oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2021. (Provvedimento n. 28599).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 23 febbraio 2021;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il comma 7-*ter* dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

Visto in particolare il comma 7-*quater* dell'art. 10 della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-*bis*, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'autorità con le modalità determinate dall'autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-*ter*;

Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293 del 28 gennaio 2015, e n. 25876 del 24 febbraio 2016, con le quali l'autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Viste le proprie delibere n. 26922 del 10 gennaio 2018, n. 27580 del 7 marzo 2019 e n. 28248 del 10 marzo 2020, con le quali l'autorità ha ridotto la percentuale del contributo per gli anni 2018, 2019 e 2020 allo 0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Considerate le esigenze di spesa di funzionamento dell'autorità, che consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'autorità, per l'anno 2021, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990;

Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/1990, al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2021;

Delibera:

1. Di confermare per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 10, comma 7-*quater* della legge n. 287/1990, la riduzione del contributo rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

2. Che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 23 febbraio 2021

Il presidente: RUSTICHELLI

Il segretario generale: ARENA

21A01761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Atorvastatina Egis».

Estratto determina AAM/PPA n. 169/2021 dell'8 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/952

Cambio nome: C1B/2020/3207

Numero procedura europea: NL/H/4530/001-003/IB/004/G

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Egis Pharmaceuticals Plc (codice SIS 1820), con sede legale e domicilio fiscale in Kereszturi Ut, 30-38, H-1106, Budapest, Ungheria (HU).

Medicinale: EZETIMIBE E ATORVASTATINA EGIS.

Confezioni A.I.C. n.:

047583012 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583024 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583036 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 70 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583048 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 80 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583051 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583063 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583075 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583087 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583000 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583101 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 70 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583113 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 80 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583125 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583137 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583149 - «10 mg/20 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583152 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583164 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583176 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 70 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583188 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 80 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583190 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 90 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583202 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

047583214 - «10 mg/40 mg capsule rigide» 120 capsule in blister Opa/Al/Pvc/Al

alla società Sandoz S.p.a. (codice SIS 1392), codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese), Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: ANCILLEG.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01621

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Coumadin».

Estratto determina AAM/PPA n. 170/2021 dell'8 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/32

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede legale in piazzale dell'Industria, 40-46 - 00144 Roma, codice fiscale 00082130592.

Medicinale: COUMADIN.

Confezione: «5 mg compresse» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 016366027

alla società Teofarma S.r.l., con sede legale in via Fratelli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene, (Pavia), codice fiscale 01423300183.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Proroga commercializzazione lotti già prodotti e non ancora rilasciati

È autorizzata la proroga della commercializzazione, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, dei seguenti lotti già prodotti e non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente determina:

Medicinale	A.I.C. Confezione	Lotti
COUMADIN Confezione «5 mg compresse» 30 compresse divisibili	016366027	213103 213113 213140 213141 213142 213143 213144 213145

I lotti sopracitati possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01622

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dealgic».

Estratto determina AAM/PPA n. 173/2021 dell'8 marzo 2021

Sono autorizzate le seguenti variazioni per il medicinale DEALGIC (A.I.C. n. 028943) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle sezioni corrispondenti del foglio illustrativo, per allineamento con gli stampati aggiornati del medicinale di riferimento per le informazioni di sicurezza, nonché a seguito delle conclusioni scientifiche del PRAC sulla valutazione dello PSUR di diclofenac (formulazioni sistemiche);

modifica contestuale dei testi dell'etichettatura per adeguamento alla versione corrente del QRD *template*;

aggiornamento del foglio illustrativo alla versione corrente del QRD *template* a seguito della presentazione dei risultati del test di leggibilità;

aggiornamento dell'indirizzo per le segnalazioni delle reazioni avverse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l.

Codici pratica: VN2/2018/369 - N1B/2019/1276 - N1B/2020/1364

Stampati

1. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con foglio illustrativo ed etichettatura conformi ai testi allegati alla presente determina.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A01623

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brimofree».

Estratto determina AAM/PPA n. 174/2021 dell'8 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2021/101

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Omnivision GmbH con sede legale in Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim, Germania.

Medicinale: BRIMOFREE.

Confezioni:

«2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 120 contenitori monodose da 0,35 ml in LDPE - A.I.C. n. 045213030;

«2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 30 contenitori monodose da 0,35 ml in LDPE - A.I.C. n. 045213016;

«2 mg/ml collirio, soluzione in contenitore monodose» 60 contenitori monodose da 0,35 ml in LDPE - A.I.C. n. 045213028;

alla società Omnivision Italia S.r.l., con sede legale in via Montefeltro n. 6 - 20156 Milano, codice fiscale 10842790965.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01624



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alvesco».

Estratto determina AAM/PPA n. 175/2021 dell'8 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/824

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Simesa S.p.a. con sede legale in Palazzo Ferraris, via Ludovico Il Moro n. 6/C - 20080 Basiglio (Milano), codice fiscale 11991420156.

Medicinale: ALVESCO.

Confezioni:

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 038873067;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di AL da 30 erogazioni - A.I.C. n. 038873117;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di AL da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038873055;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 10 contenitori sotto pressione di AL da 120 erogazioni (conf. ospedaliera) - A.I.C. n. 038873081;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 10 contenitori sotto pressione di AL da 30 erogazioni (conf. ospedaliera) - A.I.C. n. 038873129;

«160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 10 contenitori sotto pressione di AL da 60 erogazioni (conf. ospedaliera) - A.I.C. n. 038873079;

«80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di AL da 30 erogazioni - A.I.C. n. 038873105;

«80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di AL da 60 erogazioni - A.I.C. n. 038873030;

«80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione di AL da 120 erogazioni - A.I.C. n. 038873042;

alla società Covis Pharma Europe BV con sede legale in Gustav Mahlerplein 2, 1082ma Amsterdam, Olanda.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01625

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Catapresan».

Estratto determina AAM/PPA n. 177/2021 dell'8 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/35

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano, codice fiscale 00421210485.

Medicinale: CATAPRESAN.

Confezione: «150 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 021502036

alla società Glenwood GmbH Pharmazeutische Erzeugnisse con sede legale in Arabellastr. 17, 81925 Monaco, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01626

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocaltrol».

Estratto determina AAM/PPA n. 179/2021 dell'8 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2020/2565

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Roche S.p.a., con sede legale in viale G.B. Stucchi, 110 - 20900 Monza (Monza Brianza), codice fiscale 00747170157.

Medicinale: ROCALTROL.

Confezioni:

«0,25 mcg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 024280012

«0,50 mcg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 024280024

alla società Atnahs Pharma Netherlands BV., con sede legale in Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv, DK-2300 København S, Danimarca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01627

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Alter»

Estratto determina AAM/PPA N. 180/2021 dell'8 marzo 2021

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C. e autorizzazione variazioni.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SILDENAFIL ALTER anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«50 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister pvc/pctfe/al - A.I.C. n. 044679049 (base 10) 1BMHW9 (base 32);

«100 mg compresse masticabili» 8 compresse in blister pvc/pctfe/al - A.I.C. n. 044679052 (base 10) 1BMHWD (base 32).

Forma farmaceutica: compresse masticabili.

Principio attivo: sildenafil.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l. (codice SIS 2753), codice fiscale 04483510964, con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7 - 20144 Milano, Italia (IT).

Procedura europea: IT/H/601/002-003/IB/003G.

Codice pratica: C1B/2020/2816.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C (classe di medicinali a carico del cittadino).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01628

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levodropropizina EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 181/2021 dell'8 marzo 2021

Si autorizza la seguente variazione, tipo IB, C.I.5.z), relativamente al medicinale LEVODROPROPIZINA EG, per la modifica del regime di fornitura:

da: SOP - medicinale senza obbligo di prescrizione medica,

a: OTC - medicinale da automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

Confezione A.I.C. n. 039732021 - «30 mg/5 ml sciroppo» flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. (codice SIS 1561), codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia.

Codice pratica: N1B/2019/1521.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta,ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018del24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura sopra definito dalla data di efficacia della determina, di cui al presente estratto.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01629

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendronato Ratiopharm»

Estratto determina AAM/PPA n. 182/2021 dell'8 marzo 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/1070.

Cambio nome: C1B/2020/3509.

Numero procedura europea: IT/H/0816/001/IB/056.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Ratiopharm GmbH (codice SIS 1378), con sede legale e domicilio fiscale in Graf-Arco Straβe, 3, D-89079, Ulm, Germania (DE).

Medicinale: ALENDRONATO RATIOPHARM.

Confezioni A.I.C. n.:

037085077 - «70 mg compresse» 2 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037085089 - «70 mg compresse» 4 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037085091 - «70 mg compresse» 8 Compresse in blister pvc/pvdc/al;

037085103 - «70 mg compresse» 12 compresse in blister pvc/pvdc/al;

037085115 - «70 mg compresse» 40 compresse in blister pvc/pvdc/al,

alla società Pharmacare S.r.l. (codice SIS 2129), codice fiscale 12363980157, con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano, Italia (IT).

Con variazione della denominazione del medicinale in: OSTEUM.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01630

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina S.A.L.F.».

Con la determina n. aSM - 14/2021 - 141 del 15 marzo 2021 ai sensi dell'art. 141, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e dell'art. 29 e s. del decreto ministeriale 30 aprile 2015, l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale:

medicinale: RANITIDINA S.A.L.F.;

confezione: 041519012;

descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml;

della S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico.

21A01701

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Cambio di denominazione del vice consolato onorario in Port Elizabeth (Sud Africa).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 23 febbraio 2021 il vice Consolato onorario in Port Elizabeth è denominato vice Consolato onorario in Gqeberha.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A01766

Soppressione del consolato onorario in Lautoka (Isole Figi) con contestuale istituzione del consolato onorario in Suva (Isole Figi).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato onorario in Lautoka (Isole Figi), posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Canberra, è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Suva (Isole Figi) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Canberra, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato delle Isole Figi.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A01767

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita della SS. Vergine del Carmelo, in Montescaglioso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2021, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita della SS. Vergine del Carmelo, con sede in Montescaglioso (MT).

21A01722

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione clericale pubblica di fedeli «Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori», in Rizziconi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2021, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione clericale pubblica di fedeli «Piccola Opera di Maria Regina dei Cuori», con sede in Rizziconi (RC).

21A01723

Accertamento del fine prevalente di culto della «Confraternita Maria Santissima dell'Arco», in Siderno Superiore.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 marzo 2021, viene accertato il fine prevalente di culto della «Confraternita Maria Santissima dell'Arco», con sede in Siderno Superiore (RC).

21A01724

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco dei notai dispensandi per limiti di età - secondo quadrimestre 2021

Con decreti direttoriale del 16 marzo 2021 sono stati dispensati i seguenti notai nati nel secondo quadrimestre dell'anno 1946:

Monica Giuseppe, nato a Salerno il 6 maggio 1946, residente nel Comune di Salerno (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 6 maggio 2021.

Di Giovine Roberto, nato a Napoli il 13 maggio 1946, residente nel Comune di Fiumicino (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 maggio 2021.

Giannotti Claudio, nato a Gorizia il 17 maggio 1946, residente nel Comune di Modena (distretto notarile di Modena) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 17 maggio 2021.

Doleatti Rita Maria Caterina, nata a Colleferro il 22 maggio 1946, residente nel Comune di Frosinone (distretto notarile di Frosinone) è dispensata dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 maggio 2021.

Bergonzini Gino, nato a Fiorano Modenese il 25 maggio 1946, residente nel Comune di Modena (distretto notarile di Modena) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 maggio 2021.

Forcella Marino, nato a Milano il 3 giugno 1946, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3 giugno 2021.

Carannante Antonio, nato a Bacoli il 9 giugno 1946, residente nel Comune di Bacoli (distretti notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 9 giugno 2021.

Venturi Alfonso, nato a San Benedetto Val di Sambro il 24 giugno 1946, residente nel Comune di Terralba (distretti notarili riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 giugno 2021.

Chiambretti Alessio Michele, nato ad Alba il 21 luglio 1946, residente nel Comune di Saronno (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 21 luglio 2021.

Lamanna Mario, nato a Barletta il 24 luglio 1946, residente nel Comune di Barletta (distretto notarile di Trani) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 luglio 2021.

Favre Giovanni, nato ad Aosta il 31 luglio 1946, residente nel Comune di Pont Saint Martin (distretto notarile di Aosta) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 luglio 2021.

Franco Giuseppe, nato a Trecate il 13 agosto 1946, residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 13 agosto 2021.

Ricciardi Riccardo, nato a Campobasso il 16 agosto 1946, residente nel Comune di Campobasso (distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 16 agosto 2021.

Dominici Giuseppe, nato a Paganico Sabino il 23 agosto 1946, residente nel Comune di Ronciglione (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 23 agosto 2021.

Malinconico Raimondo, nato a Salerno il 26 agosto 1946, residente nel Comune di Salerno (distretti notarili riuniti di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 agosto 2021.

Scarano Eraldo, nato a Roma il 26 agosto 1946, residente nel Comune di Ravenna (distretto notarile di Ravenna) è dispensato dall'Ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 agosto 2021.

21A01812

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società Raffineria di Milazzo S.C.p.a., sita nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000078 del 3 marzo 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 172 dell'11 maggio 2018, alla società Raffineria di Milazzo S.C.p.a., identificata dal codice fiscale 04966251003, con sede legale in Contrada Mangiavacca snc - 98057 - Milazzo (ME), per l'esercizio della raffineria della società Raffineria di Milazzo S.C.p.a. sita nei Comuni di Milazzo e San Filippo del Mela, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma - e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi http://www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A01784

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della raffineria della società Raffineria di Ancona S.p.a., sita nel Comune di Falconara Marittima.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000077 del 3 marzo 2021, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.171 dell'11 maggio 2018, alla società Api Raffineria di Ancona S.p.a., identificata dal codice fiscale 01837990587, con sede legale in via Flaminia n. 685 - 60015 - Ancona, per l'esercizio della raffineria della società Api Raffineria di Ancona S.p.a., sita nel comune di Falconara Marittima, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma - e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi http://www.minambiente.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A01785

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Cirdan Fiduciaria s.r.l.», in Borgolavezzaro.

Con d.d. 3 marzo 2021, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Cirdan Fiduciaria s.r.l.», con sede legale in Borgolavezzaro (NO), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 02638520037, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

21A01734

Rivalutazione dei contributi dovuti agli operatori postali per l'anno 2021.

Con decreto interministeriale dell'11 febbraio 2021 registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2021, n. 144, sono stati rivalutati i contributi per le licenze individuali, le licenze speciali e le autorizzazioni generali, dovuti dagli operatori postali per l'offerta al pubblico dei servizi postali per l'anno 2021.

Il contenuto integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it - area tematica comunicazioni.

21A01811

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-075) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

